

# REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEI COSTI DI FORMAZIONE

## DEI DIPENDENTI DELLE DITTE AFFILIATE ASIF


1. In relazione all'art. 3.4. del CCL, quando il datore di lavoro si assume i costi della formazione professionale, di corsi di perfezionamento o specialistici, può chiedere preventivamente al dipendente la continuazione del rapporto di lavoro per un periodo massimo di tre anni successivi al compimento di detta formazione.
2. Per costi di formazione si intendono in particolare:
  - a) i costi vivi della formazione (iscrizione, tasse ecc.);
  - b) le spese di trasferta del dipendente fino al luogo del corso e di vitto ed alloggio, nella misura in cui sono rimborsati dal datore di lavoro (art. 15.2 e 15.3 CCL);
  - c) l'importo derivante dalle ore di lavoro non prestate moltiplicate per il salario lordo del dipendente;
  - d) i costi generali non coperti per le ore di lavoro non prestate ed eventuali altri costi sostenuti dal datore di lavoro (salario e spese della eventuale persona di rimpiazzo, oneri sociali ecc.).
- 2.1. I costi complessivi, che sono determinati dal datore di lavoro, devono essere resi noti al dipendente di regola al termine della formazione rispettivamente del corso frequentato ma al più tardi al momento della rescissione anticipata del contratto. Questi ne è debitore in virtù del presente regolamento.
3. Lo scioglimento anticipato del contratto di lavoro, cioè prima che termini il periodo concordato dalle parti secondo l'art. 1 qui sopra, obbliga il dipendente a restituire al datore di lavoro il 100% dei costi suddetti nel primo anno successivo al termine della formazione, il 65% nel secondo e il 35% nel terzo.
4. Le ditte si impegnano a non sottrarsi vicendevolmente il personale formato.
5. L'obbligo di rimborso del dipendente non presuppone un impegno scritto particolare nè il raggiungimento da parte sua di un diploma o di un certificato.  
Il datore di lavoro deve rendere noto questo regolamento al dipendente.
6. L'obbligo di rimborso del dipendente decade se il datore di lavoro decide di rescindere, rispettando il termine di disdetta (disdetta normale) il contratto di lavoro prima del termine concordato al punto 1.
7. In caso di divergenze nell'applicazione e/o nell'interpretazione del presente regolamento, la controversia è decisa in via inappellabile e definitiva dalla Commissione paritetica, dopo aver sentito le parti ed aver accertato i fatti.

Bellinzona, 22 gennaio 2001


Le parti contraenti:

**ASIF**  
**ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI FORESTALI DELLA**  
**SVIZZERA ITALIANA**

Il presidente:

  
(Aldo LOMBARDI)

Il segretario:

  
(Curzio CASTELLI)

**SYNA SINDACATO INTERPROFESSIONALE**

Il segretario centrale

  
(Werner RINDLISBACHER)

Il segretario cantonale:

  
(Kurt WÜRSCHE)

**ORGANIZZAZIONE CRISTIANO SOCIALE TICINESE - OCST**

  
(Giancarlo NICOLI)

**SEI SINDACATO EDILIZIA & INDUSTRIA**

(Saverio LURATTI)



(Davide POLLI)

